

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL
CENTRO INTERATENEEO DI INTERESSE REGIONALE
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SECONDARI - CIFIS**

Tra

l'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore, Prof. Ezio Pelizzetti, nato a Santhià (VC) il 16/2/1944, domiciliato per il presente atto in Torino, Via Verdi 8 e autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2012/XII/2 in data 23 aprile 2012;

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Garbarino nato a Canelli (AT) il 27/02/1954, domiciliato per il presente Atto in via Duomo 6, Vercelli e autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale d'Urgenza Rep. n. 42-2012 Prot. n. 8161 in data 8 maggio 2012;

il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore Prof. Marco Gilli, nato a Torino l'11/7/1965, domiciliato per il presente atto in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24 e autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale n. 103/2012 dell'11 maggio 2012;

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e il Politecnico di Torino, nel seguito congiuntamente definite "Università" o "Parti", hanno tra le loro missioni e fini istituzionali la formazione e la ricerca cui si affiancano le missioni di trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;
- le "Università" intendono realizzare tali obiettivi attraverso una loro azione congiunta all'interno del Sistema Universitario Piemontese, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- le "Università" in particolare hanno già avviato, a partire dal 1998, una proficua collaborazione nel settore della formazione attraverso la stipula della convenzione per il funzionamento della "Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie del Piemonte- SIS" (di seguito definita, per brevità "SIS"), convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti tra le Parti per la gestione della suddetta Scuola, creata ai sensi e per gli effetti del DPR 470/1996, emanato in attuazione dell'art. 4 della legge 341/1990, ed istituita e attivata sulla base del piano triennale pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 50 del 29.2.1996;
- nell'ambito della suddetta collaborazione, le Parti hanno svolto un insieme di attività finalizzate all'organizzazione e gestione della Scuola e, nello specifico, hanno provveduto all'organizzazione delle prove di selezione in ingresso dei candidati, all'attivazione e al coordinamento degli insegnamenti disciplinari e trasversali previsti dai diversi curricula, all'organizzazione e al monitoraggio dei tirocini, anche predisponendo le necessarie convenzioni con le scuole secondarie

della regione, al coordinamento degli esami di profitto e degli esami finali, al reperimento dei locali per tutte le predette attività, al mantenimento dei rapporti con l'Ufficio scolastico regionale, a tutte le operazioni di contabilità connesse con le predette attività nel quadro di un bilancio autonomo;

- le "Università" hanno rinnovato la suddetta collaborazione con la sottoscrizione, nel 2008, di una nuova convenzione per il funzionamento della "Scuola", la cui stipula si è resa necessaria al fine di adattare i contenuti dell'accordo al mutato quadro normativo di riferimento nonché per esigenze di gestione del periodo transitorio;

tenuto conto che:

- nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti collegato alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato, con proprio decreto n. 249 del 10 settembre 2010, il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 139 del 4 aprile 2011 sono state definite le norme di attuazione del citato Decreto Ministeriale n. 249/2010 che prevedono, tra l'altro, l'attivazione dei corsi e delle attività volte alla formazione degli insegnanti a partire dall'anno accademico 2011-2012;

considerato che:

- le "Università", alla luce di quanto sopra e al fine di proseguire la reciproca collaborazione per la gestione delle attività di formazione rivolte agli insegnanti della scuola, convengono sulla necessità di individuare un nuovo strumento giuridico che consenta alle stesse di raggiungere, in base al nuovo quadro legislativo di riferimento, gli obiettivi concordati;
- le "Università" hanno individuato nel Centro Interateneo di interesse regionale per la formazione degli insegnanti secondari (di seguito definito per brevità "Centro") lo strumento giuridico più idoneo

quanto sopra premesso e considerato

le "Università" indicate in epigrafe convengono di costituire il "Centro" e risolvere la convenzione in vigore tra le "Parti", di cui alle Premesse del presente atto, a far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione istitutiva.

Le "Università" intendono regolare il quadro giuridico e organizzativo del Centro, individuando e disciplinando sin d'ora i rapporti reciproci, i ruoli e le modalità della collaborazione.

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

le

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL CENTRO

Tra le Università, rappresentate dai Rettori che intervengono alla stipula della presente convenzione, si costituisce il Centro, al fine di supportare le Università stesse, a livello sia di coordinamento didattico/scientifico sia gestionale, nelle attività inerenti la formazione iniziale degli insegnanti.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate ed il cui funzionamento è regolato dagli articoli che seguono.

Il "Centro" non ha autonoma personalità giuridica, né costituisce in alcun modo autonomo soggetto giuridico terzo rispetto alle "Università", ognuna delle quali conserverà la propria piena soggettività giuridica ad ogni effetto di legge, nonché la totale autonomia della propria gestione, ai fini degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali e di qualsivoglia altro effetto non regolato dal presente Accordo, ad eccezione delle attività descritte dal successivo articolo 3.

ART. 3 – SCOPI DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

- coadiuvare le Università, e in particolare le strutture (art. 2, comma 2, lett. a) e c) della legge 240/2010) direttamente interessate alla istituzione, alla gestione e al coordinamento delle attività volte alla formazione iniziale degli insegnanti ed alla loro formazione in servizio;
- in particolare organizza e coordina la selezione in ingresso degli aspiranti alla partecipazione all'anno di formazione e tirocinio, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento secondario; gestisce i servizi di segreteria, sia didattica sia amministrativa, relative ai corsi in oggetto; coordina le relative attività didattiche, disciplinari e trasversali e le attività di tirocinio; organizza la selezione dei docenti dei corsi e dei tutor del tirocinio; gestisce i rapporti con le scuole secondarie della regione e con l'U.S.R. Piemonte presso cui si svolge il tirocinio istituendo con esse apposite convenzioni.

ART. 4 – AZIONI DEL CENTRO

Per il raggiungimento degli scopi indicati all'articolo precedente, il Centro potrà avviare iniziative preliminari utili a supportare le attività descritte nell'articolo 3, oltre a realizzare eventuali altre azioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

ART. 5 – SEDE DEL CENTRO

Per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Torino.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CENTRO

Le Università, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, mettono a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università mettono a disposizione del Centro personale tecnico e amministrativo, previo accordo con l'università sede del Centro, per periodi di tempo determinati.

ll

Il Centro non dispone di organico e non ha dotazione; dispone delle risorse finanziarie ad esso destinate per il raggiungimento dei propri obiettivi, provenienti dalle tasse degli studenti iscritti all'anno di formazione e tirocinio, dalle Università, da Ministeri e da enti pubblici o privati.

Le previsioni di spesa del Centro dovranno tener conto delle effettive disponibilità finanziarie per l'anno di riferimento derivanti da eventuali assegnazioni ministeriali, dai proventi della contribuzione e da eventuali proventi di altre istituzioni.

Nel caso di acquisizione di attrezzature e/o di altri beni mobili, utili all'attività del Centro Interateneo, gli stessi saranno iscritti nell'apposito inventario del Centro.

I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università di Torino, che li metterà a disposizione del Centro.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti, nonché di tutte le altre operazioni di entrata e di uscita, avverrà coerentemente con il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Torino. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Nella fase di avvio, confluiranno nel Centro le dotazioni finanziarie e strumentali che risultano attribuite alla Scuola Interateneo indicata nella premessa.

ART. 7 - ORGANI DEL CENTRO

Organi del Centro sono:

1. Comitato interateneo di gestione
2. Consiglio Direttivo
3. Direttore

Si demanda al Regolamento del Centro la formazione di un organo consultivo che riunisca i docenti dei corsi e dei tirocini.

ART. 8 - COMITATO INTERATENEEO DI GESTIONE

Il Comitato interateneo di gestione è formato dai Rettori e dai Direttori Amministrativi/Generali degli Atenei che aderiscono alla presente convenzione o da loro delegati permanenti.

Il Comitato è presieduto dal Rettore dell'Università di Torino.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- fissa le linee generali delle attività del Centro;
- approva la relazione annuale del Centro;
- approva le modifiche alla convenzione istitutiva del Centro;
- approva lo scioglimento del Centro;
- delibera in merito alle richieste di ammissione e prende atto delle dichiarazioni di recesso da parte degli aderenti al Centro;
- delibera sulla ripartizione delle risorse;
- nomina il Consiglio Direttivo.

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, per iniziativa del Rettore dell'Università di Torino almeno due volte l'anno e in via straordinaria quando il Direttore lo richieda motivatamente.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dai docenti rappresentanti degli Atenei aderenti al centro, nominati dal Comitato interateneo di Gestione, nel n. di 5 per l'Università di Torino, 3 per l'Università del Piemonte Orientale e 3 per il Politecnico di Torino. Ad essi si aggiungono un rappresentante del personale tecnico amministrativo che opera nel centro e un rappresentante degli iscritti all'anno di formazione.

Il Consiglio Direttivo, che è presieduto dal Direttore del Centro, dura in carica 3 anni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- svolge funzioni di programmazione e coordinamento del Centro;
- promuove l'attività del Centro, individua e approva le iniziative ed i progetti, definendo gli obiettivi, strutture organizzative, responsabilità e propone al comitato la ripartizione delle risorse;
- delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione del Centro;
- definisce la programmazione economica sulla base del budget assegnato;
- approva convenzioni con enti pubblici e privati;
- redige e adotta il Regolamento del Centro entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione e ne cura la relativa applicazione;
- elegge al suo interno il docente Direttore del Centro;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto all'esame dal Direttore.

La prima riunione del Consiglio Direttivo, in cui si procede all'elezione del Direttore, è convocata dal Rettore dell'Ateneo in cui il Centro ha sede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria, su iniziativa del Direttore, almeno tre volte l'anno e in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di n. 7 giorni a mezzo di posta elettronica.

ART. 10 - IL DIRETTORE

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Direttivo fra i docenti che lo compongono e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- dispone del budget assegnato secondo le linee di indirizzo definite dal Comitato;
- propone al Consiglio Direttivo le opportune deliberazioni;
- presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale sulle attività del Centro;
- stipula le convenzioni approvate dal Consiglio Direttivo;
- coordina e sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni proprie del Centro.

Il Direttore dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta.

In caso di impedimento o di assenza del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice direttore che è nominato dal Direttore tra i docenti componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – ADESIONI SUCCESSIVE

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro formale richiesta da inoltrare al Comitato di gestione.

Le nuove adesioni devono essere formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Il Centro è altresì aperto alla collaborazione e alla realizzazione di reti con altri Enti, Istituzioni, Fondazioni, ecc. per il sostegno del Centro, delle sue attività istituzionali e dei suoi obiettivi e per la messa in opera di progetti specifici anche con finanziamenti specifici.

ART. 12 – RECESSO

Le “Università” aderenti al Centro possono recedere in qualunque momento, inviando formale dichiarazione di recesso all’Assemblea tramite il Direttore del Centro, con preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso avrà efficacia a partire dall’anno accademico successivo a quello alla data di effettivo recesso.

ART. 13 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Proposte di modifica della presente convenzione dovranno essere approvate dagli organi competenti di tutte le Università aderenti.

ART. 14 – SCIoglimento DEL CENTRO

Lo scioglimento del Centro è deliberato, a seguito di approvazione del Comitato Interateneo di gestione, dagli organi competenti dei soggetti aderenti.

In caso di scioglimento del Centro, il patrimonio non imputato alle singole sedi universitarie è attribuito alle Università aderenti con delibera adottata dal Comitato di gestione.

ART. 15 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipula e ha una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovi per pari periodi previa delibera degli organi di governo delle “Università” convenzionate, su proposta del Consiglio Direttivo almeno 6 mesi prima della scadenza.

Successivamente alle delibere di cui al precedente comma, le Università procederanno a formalizzare il rinnovo della convenzione attraverso apposito accordo scritto.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

Con l’approvazione della presente Convenzione cessa di avere efficacia la Convenzione sottoscritta nell’anno 2008 per il funzionamento della “Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie del Piemonte- SIS”.

Le risorse finanziarie e i beni gestiti e in carico alla struttura di cui alla Convenzione di cui sopra sono trasferite al Centro.

lh

ART. 17 - CONTROVERSIE

Le "Parti" concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere tra le Università aderenti al Centro nell'applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le "Parti" indicano il foro di Torino quale foro inderogabilmente ed esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

ART. 18 - REGISTRAZIONE E SPESE


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al DPR. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo dovute all'origine sono a carico degli Atenei in parti uguali.

Torino, li 19 LUG. 2012


Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore
Prof. Ezio Pelizzetti




Per l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Il Rettore
Prof. Paolo Garbarino



Per il Politecnico di Torino

Il Rettore
Prof. Marco Gilli



A